

Rivista N°: N. 3/2016
DATA PUBBLICAZIONE: 26/07/2016

AUTORE: Claudio Rossano *

PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE E REFERENDUM. È VERAMENTE DA RESPINGERE?

Il disegno di legge di riforma costituzionale 12/4/2016, pubbl. su G.U. 15/4/2016 nella sua intitolazione recita testualmente:

“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.

È un Progetto complesso che, modificando ben 46 articoli della Costituzione e tre articoli di Leggi costituzionali, interviene sulla struttura costituzionale incidendo sia sugli Enti che compongono la Repubblica, sia sui rapporti tra le istituzioni fondamentali, tra gli organi costituzionali e quelli di rilevanza costituzionale. Considerato nel suo insieme e analiticamente esso offre il fianco a numerose e rilevanti critiche.

1. Sul bicameralismo.

L'abbandono del bicameralismo paritario, voluto dall'Assemblea costituente, a favore di un bicameralismo differenziato costituiva un'esigenza avvertita e auspicata dalle forze politiche orientate verso un più accentuato regionalismo, se non verso l'introduzione di un vero e proprio federalismo. Essa si poneva sulla scia delle precedenti riforme e dei tentativi di riforme costituzionali non andati in porto. L'aspettativa è stata però disattesa.

Il Progetto, probabilmente spinto dall'esigenza di rimediare agli errori e alle discrasie presenti nell'affrettata riforma del 2001 sul Titolo V della parte seconda, ha adottato invece una soluzione ambigua, in realtà orientata verso un maggiore centralismo. Se da un lato ha mantenuto in vita una seconda Camera, dichiarata come rappresentativa delle istituzioni territoriali, la quale troverebbe giustificazione in uno Stato composto di tipo federale o accentua-

* Emerito di Istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università di Roma "Sapienza".

tamente regionalistico, dall'altro ha invece ridotto le funzioni delle quindici Regioni ordinarie, finendo, tra l'altro, per aumentare il divario, oramai anacronistico, con le cinque Regioni a Statuto speciale.

Il Progetto, che mantiene fermo il sistema di governo parlamentare, prevede una Camera (c.d. "politica") direttamente eletta dal popolo e rappresentativa della Nazione, che esprime nella pienezza dei suoi poteri la fiducia al Governo, affiancata da un Senato, che, definito ambiguamente come rappresentativo delle istituzioni territoriali (ma in realtà anch'esso "politico" in considerazione dei poteri esercitati), tuttavia, a ben guardare, non si comprende cosa realmente rappresenti o debba rappresentare.

In una forma di Stato composto, a base regionale, come è attualmente quello italiano, un Senato rappresentativo delle autonomie territoriali avrebbe senso ove fosse effettivamente rappresentativo delle Regioni in quanto tali. Invece, secondo il Progetto, il Senato dovrebbe rappresentare tutti gli Enti territoriali che, una volta espunte le Province, tranne quelle di Trento e Bolzano, dovrebbero essere, oltre le Regioni e le due Province autonome, anche i Comuni e le Città metropolitane. Dal Progetto non è dato però comprendere come dovrebbe articolarsi siffatta ampia rappresentanza, che in realtà non sussiste, perché poi, considerando le singole disposizioni, essa sembrerebbe risolversi pur sempre in una rappresentanza di tipo regionale.

Ne è scaturita, ad un esame obiettivo e scevro da implicazioni valutative di tipo politico, in effetti una soluzione confusa, pasticciata e disarticolata.

Sarebbe stato invece più razionale e opportuno correggere previamente l'assetto regionale esistente, ad esempio intervenendo sul numero (eccessivo) delle Regioni, accorpano quelle più piccole per estensione e per numero di abitanti ed eliminando possibilmente il divario esistente tra Regioni ordinarie e speciali.

Di fronte ad un sistema regionale meglio razionalizzato si sarebbe potuto poi con efficacia procedere alla modifica dei rapporti tra Stato ed Enti territoriali regionali, valorizzando l'autonomia legislativa e amministrativa di questi.

2. Sul Senato.

Quanto alla effettiva rappresentatività delle istituzioni territoriali, l'elezione dei Senatori all'interno dei singoli Consigli regionali, sia pure tenendo conto (non è dato ancora comprendere in che modo) delle indicazioni degli elettori sui consiglieri regionali (e anche sui sindaci?), dipende sostanzialmente da scelte partitiche della maggioranza e delle opposizioni; la permanenza in capo ai Senatori anche della carica di Consigliere regionale o di Sindaco riduce quindi il Senato ad organo rappresentativo prevalentemente dei partiti piuttosto che della Regione di appartenenza in quanto tale o dei cittadini elettori.

Ma poi, se si tiene conto delle disposizioni degli artt. 57 e 59 Cost., i Senatori, ancorché rappresentativi delle istituzioni territoriali, non possono non essere considerati "anche" rappresentanti "nazionali", in quanto svolgono funzioni che incidono sulle fonti legislative del diritto statale e sulle più importanti istituzioni del Paese, alla cui elezione concorrono (Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura).

Soltanto sotto tale profilo potrebbe allora spiegarsi l'anacronistico mantenimento, anche per essi, del divieto del mandato imperativo previsto dall'art. 67 Cost., che mal si concilia con lo stretto rapporto che dovrebbe sussistere con le istituzioni di provenienza, come di solito si verifica negli Stati composti. Ciò, a parte ogni considerazione sulla permanenza in Costituzione (anche per i deputati) del divieto del mandato imperativo, il quale si spiegava pienamente nello Stato liberale rappresentativo ottocentesco, ma molto meno nello Stato di partiti contemporaneo, senza che sia almeno accompagnato da qualche limite, come, ad esempio, della previsione del c.d. recall.

3. Sulla Composizione del Senato.

3.1- Secondo quanto stabilisce il rinnovando art. 57, I comma il Senato è composto da novantacinque Senatori eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano e da cinque Senatori che "possono" essere nominati dal Presidente della Repubblica, oltre che da quelli a vita.

Un primo rilievo.

Che senso ha in un Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali affiancare a Senatori, dichiarati rappresentativi delle istituzioni territoriali, cinque "eventuali" Senatori che non si sa bene di cosa siano rappresentativi? Ai sensi dell'art. 55 dovrebbero rappresentare le "istituzioni territoriali" (Regioni, Province di Trento e Bolzano e alcuni Comuni), mentre, come si è visto, ai sensi degli art. 57 e 59 dovrebbero invece rappresentare, sia pure in tempi sfalzati rispetto agli altri, la Nazione.

Se poi si considera che essi vengono nominati per avere illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterale, quindi a prescindere dal collegamento territoriale, che senso ha limitare la loro durata in carica per sette anni? Per assicurare (forse) una rappresentanza in Senato del Presidente della Repubblica in carica?

3.2- Altra anomalia.

Mentre nel primo comma i novantacinque Senatori sono dichiarati rappresentativi delle istituzioni territoriali, quindi, ai sensi dell'art. 114, di tutte le istituzioni ivi previste (Regioni, Comuni e Città metropolitane), nel secondo comma si evince che una parte di essi (74) è in effetti rappresentativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, mentre altra parte (21) di alcuni Comuni (su più di ottomila esistenti); peraltro, a quanto sembrerebbe, liberamente scelti dai Consigli regionali. Non si fa nel Progetto alcun riferimento alle Città metropolitane, né si indica alcun criterio per individuare i Comuni "privilegiati".

La disposizione non è felice nemmeno sul piano della formulazione letterale.

Il riferimento ai "Consigli regionali", oltre che a quelli delle Province autonome avrebbe potuto indurre a ritenere che anche il Consiglio regionale della Regione Trentino Alto Adige / Süd Tirol dovesse poter eleggere propri senatori. La ratio della normativa induce invece correttamente a ritenere che, ai sensi dell'art. 116, comma 2, che stabilisce che la Regione Trentino Alto Adige / Süd Tirol "è costituita" dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sono soltanto queste Province ad avere propri Senatori.

3.3.- Quanto alla c.d. “rappresentanza” dei Sindaci (uno per ciascun Regione e Province autonome), in effetti essi, essendo eletti dai Consigli regionali e provinciali tra i Sindaci dei rispettivi territori, saranno in sostanza al più rappresentanti delle maggioranze politiche presenti nei rispettivi Consigli. E ciò malgrado il quinto comma condizioni la durata del mandato senatoriale alla durata degli organi dai quali sono stati eletti, lasciando peraltro aperte le questioni del rapporto tra la carica senatoriale e quelle elettive regionali e locali e delle sostituzioni che interverranno, sulle quali, a parte le norme transitorie, viene operato un rinvio ad una legge da approvare da “entrambe” le Camere dopo la approvazione della riforma costituzionale. Difficilmente, riteniamo, si sarebbe potuto prevedere un meccanismo più farraginoso di quello ipotizzato dal Progetto.

4. Sulle funzioni del Senato.

4.1- Per quanto concerne il procedimento legislativo non sembra che lo scopo mirato nel Progetto, la semplificazione dell’attività legislativa, possa dirsi raggiunto.

Anzitutto, non sembra che possano ridursi solo a due i modelli previsti dal rinnovato art. 70, vale a dire il procedimento bicamerale paritario (comma 1) e il procedimento monocamerale (comma 2), in quanto poi si innescano nel corso del Progetto diverse varianti su di essi (alcuni hanno individuato pertanto ben otto procedimenti).

In effetti nel procedimento monocamerale dinanzi alla Camera dei deputati può inserirsi eventualmente il Senato che intenda esaminarlo e proporre modifiche, sulle quali peraltro la Camera si pronuncia in via definitiva; per le leggi che danno attuazione all’art. 117, comma 4 della Costituzione, se la Camera non accoglie le proposte di modifica del Senato (deliberate a maggioranza assoluta dei propri componenti), deve a sua volta deliberare nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti; per i disegni di legge in materia di bilancio e rendiconto consuntivo il Senato deve esaminarli ed eventualmente proporre modifiche entro 15 giorni (comma 5); per i disegni di legge su iniziativa del Senato (con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti) la Camera deve esaminarli e pronunciarsi entro sei mesi (art. 71, comma 2). È previsto inoltre il procedimento urgente (c.d. “a data certa”), su iniziativa del Governo per l’attuazione del suo programma, da approvarsi dalla Camera entro 70 giorni (art. 72, comma 7). Non sono però chiarite le conseguenze derivanti al superamento del termine. Vanno poi considerati i procedimenti di conversione dei Decreti legge, ai quali può eventualmente partecipare il Senato (art. 77, comma 3) e quelli di approvazione delle leggi elettorali (art. 73, comma 2).

La prevalenza della Camera “politica” per le leggi sulle quali può interloquire il Senato non evita quindi la lungaggine e il rallentamento del procedimento, né, tanto meno, l’insorgere di conflitti di competenza e procedurali cui non sembra che possa far fronte la prevista possibilità di intesa tra i Presidenti delle due Camere (art. 70, comma 6), senza che possano anche sorgere questioni di costituzionalità.

Non ha quindi senso indicare, tra gli scopi del Progetto, il superamento del c.d. “blocco” del procedimento legislativo, ascrivibile alla permanenza del bicameralismo paritario. I ritardi e gli eventuali “blocchi” che gli si imputano sono stati dovuti in realtà fundamentalmen-

te alle decisioni delle forze politiche prevalenti e ai loro compromessi; quindi ad una decisione politica dipendente dalle intese tra i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione e non all'esistenza di un procedimento legislativo che nella sua articolazione bicamerale renda difficile (o eventualmente impossibile) una rapida decisione finale.

4.2- Non si comprende la ragione della limitazione dell'attività ispettiva del Senato attraverso l'uso delle inchieste alle sole materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali, dal momento che tale organo partecipa alla legislazione nazionale in materie rilevanti. D'altro conto non si comprende la limitazione dei poteri di controllo sull'attività dell'esecutivo. Resta poi problematico il rapporto Governo – Senato, non potendo il Governo porre la questione di fiducia sulle delibere del Senato, essendo tale organo escluso dal voto di fiducia.

5. Sulle Province.

Si sono eliminate dalla Costituzione le Province, quali Enti territoriali, a parte quelle autonome, lasciando peraltro spazio a forme associative di Comuni da disciplinare con leggi statali di principio (art. 70 e art. 117, comma 2, lett. p), che potrebbero comportare la formazione di nuovi Enti locali intermedi tra Regioni e Comuni, oltre ai c.d. "enti di area vasta", già previsti dalla legge 7/4/2014 n. 56 (artt. 2 e 3) accanto alle Unioni di Comuni (comma 4). Una volta "costituzionalizzati" dal Progetto (Art. 40, comma 4), potrebbero con legge ordinaria o regionale sostituire le Province.

6. Sulle Regioni.

Nel Progetto si elimina la competenza legislativa concorrente per le Regioni ordinarie (non così per le Regioni speciali!), ma poi si introduce una competenza statale per la fissazione di "disposizioni generali e comuni" o di "principio" in alcune materie, indicate nel comma 2 dell'art. 117 alla lett. m), o), p), s), u) e nell'art. 70 in ordine alle forme associative dei comuni e alla partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, che porta comunque alla distinzione tra principi generali (fissati dallo Stato) e norme di dettaglio e/o di attuazione che dovrebbero essere stabilite dalle Regioni; ciò in virtù della competenza per quanto concerne l'interesse regionale in quei singoli settori e in ragione della competenza residuale alle stesse spettante.

Le disposizioni non sono affatto chiare e potranno dar luogo a conflitti di competenza.

Va comunque considerata la c.d. clausola di supremazia che consente allo Stato (su proposta del Governo) di intervenire con legge nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. La legge è esaminata dal Senato che può proporre modifiche, ma poi è la Camera che decide in via definitiva, ove si raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti (art. 70, comma 4). Se l'intento "centralista" della disposizione può essere condiviso, va però osservato che siffatta clausola combinata con il considerevole am-

pliamento della legislazione esclusiva dello Stato in materie precedentemente riservate alla competenza regionale, riduce di gran lunga la potestà legislativa delle Regioni, le quali (quelle ordinarie!) tendono a ridursi ad enti in realtà amministrativi.

Resta peraltro problematico e difficile (come evidenziato da vari commentatori del Progetto) l'eventuale controllo di costituzionalità sulla sussistenza nel caso di specie dell'unità giuridica ed economica o dell'interesse nazionale, come è avvenuto nella Repubblica Federale Tedesca per l'analogo principio che regola i rapporti tra Bund e Länder.

Così operando, anziché razionalizzare al meglio, in modo chiaro ed efficiente, la distribuzione di competenze legislative tra Stato e Regioni (ordinarie), assicurando a queste una effettiva autonomia legislativa, si innesca un sistema ibrido nei rapporti tra Stato e Regioni ordinarie, mentre quelle speciali continuano ad operare secondo la precedente disciplina.

Una volta escluso il potenziamento delle autonomie regionali forse sarebbe stato più conveniente abolire le Regioni (!), potenziando invece l'autonomia delle Province (eventualmente riducendole di numero), che invece si è inteso eliminare.

Una ulteriore riflessione.

Ad evitare confusione tra le varie competenze e i diversi procedimenti, si sarebbe potuto provvedere, sull'esempio di altri ordinamenti costituzionali, con l'introduzione di vere e proprie "leggi organiche" per settori di disciplina, anziché prevedere una disciplina "rinforzata" per l'abrogazione, la modifica o la deroga delle leggi bicamerali (art. 70, comma 1, ultimo periodo) sulle singole materie indicate.

7. Sul sistema di Governo Parlamentare.

7.1- Come si è detto, il Progetto mantiene il sistema di Governo Parlamentare, lasciando nel complesso inalterata quella ripartizione del potere "politico" tra Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica che ha dato spesso luogo a tensioni tra tali organi, più che a un reciproco controllo. Due erano le strade: Potenziare i poteri del Presidente della Repubblica, prevedendo anche la sua diretta elezione dal popolo (introducendo quindi un sistema parlamentare – semi presidenziale), oppure ridurlo a mero organo di garanzia, potenziando i poteri del Presidente del Consiglio in modo da assicurare a questo la posizione di vero Premier o di Cancelliere, come in altri ordinamenti a regime parlamentare.

7.2- Per quanto concerne il Presidente della Repubblica, non sembra felice l'introduzione della maggioranza dei 3/5 dei votanti, a partire dalla settima votazione, tra i quorum previsti per la sua elezione (art. 83 Cost.). Siffatto quorum potrebbe portare all'elezione del Presidente con una maggioranza minima, ove la mancata partecipazione degli elettori fosse rilevante, oppure, al contrario, rendere difficile l'elezione in presenza di una persistente massiccia presenza dei votanti.

8. Sul contenimento dei costi.

Anche il dichiarato intento di contenere i costi di funzionamento delle istituzioni ha trovato una soluzione parziale e insoddisfacente.

8.1.- È vero che si è prevista la riduzione del numero dei senatori, ma si è poi lasciato intatto il numero dei deputati, mentre sarebbe stato molto più efficace e congruo ridurre (anche) il loro numero.

8.2.- Non è poi ben chiaro quale effettivo “risparmio” potrà produrre la soppressione del CNEL (art. 40 comma 1 del Progetto), dovendosi comunque ricollocare i dipendenti dell'apparato burocratico di supporto.

Quanto alla soppressione di tale organo, previsto dall'art. 99 Cost. in buona sostanza come organo rappresentativo delle categorie produttive del Paese, è vero che esso non è affatto decollato tra gli organi di rilevanza costituzionale e si è rivelato praticamente inutile. Tuttavia, anziché essere soppresso del tutto, avrebbe potuto essere anche utilizzato per dare finalmente attuazione all'art. 39 Cost., in modo da costituire quella sede e quell'organismo ove le rappresentanze unitarie delle categorie professionali potessero convergere per la stipula della contrattazione collettiva di lavoro con efficacia obbligatoria (comma 4).

8.3.- In tale contesto di “risparmio” appare poi singolare che in una Costituzione, che dovrebbe essere la legge fondamentale del Paese, ci si preoccupi di introdurre norme come quella del rinnovando art. 122, comma 1 sugli emolumenti soltanto dei Consiglieri regionali con la specificazione dei relativi limiti, mentre non si prevedono limiti per gli emolumenti di altre cariche istituzionali e di altri apparati, come, ad esempio, per il personale delle Camere, peraltro anche disciplinato dall'art. 40, comma 3. In proposito è prevista soltanto l'accorpamento dell'apparato burocratico, ma non la sua riduzione, che invece sarebbe coerente con il nuovo, ridotto, numero dei parlamentari.

8.4.- Altra anomalia è la specifica previsione, sempre all'art. 40 (comma 2), del divieto di finanziamento pubblico dei soli gruppi politici presenti nei Consigli regionali, senza alcun riferimento ai gruppi presenti nelle Camere.

9. Sugli istituti di democrazia diretta.

Per quanto concerne gli istituti di democrazia diretta, la cui presenza in Costituzione andava valorizzata in sintonia con l'esigenza di maggiore partecipazione democratica diretta dei cittadini, l'auspicato referendum propositivo in effetti è rinviato ad una nuova Legge costituzionale.

Viceversa viene aggravata l'iniziativa legislativa popolare, aumentando il numero dei sottoscrittori da 50 mila a 150 mila, rinviando poi del tutto ai Regolamenti parlamentari la relativa disciplina.

Viene altresì aggravata la richiesta di sottoscrizione degli elettori (da 500 mila a 800 mila) per il referendum abrogativo per la cui validità si richiede non la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, ma quella dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati.

Meglio allora sarebbe stato lasciare il quorum di 500 mila sottoscrittori (già difficile da raggiungere) e prevedere un quorum più basso per la validità del referendum.

10. Sul rafforzamento dell'esecutivo e sulle garanzie.

Scopo del Progetto è tra l'altro quello di garantire la stabilità del Governo.

Tale finalità sembra piuttosto assicurata, ma in modo artificioso e a scapito del circuito democratico, dalla legge elettorale della Camera dei deputati, unitamente alla circostanza che solo tale Camera può esprimere la fiducia al Governo.

Il rafforzamento dell'esecutivo dovrebbe peraltro essere assicurato dall'intervento del Governo sul procedimento legislativo, in particolare con lo strumento delle c.d. "leggi a data certa", che è stato, tra l'altro, previsto a compensazione della limitazione dell'uso del Decreto legge, mentre nulla si rinviene nel Progetto in ordine alle deleghe legislative. Non sono previsti altri strumenti (ad esempio sui poteri del Presidente del Consiglio in ordine alla compagine del Governo), che potrebbero assicurargli una vera e propria *leadership*, mentre, al contrario va rilevato che, come si è visto, nei confronti del Senato non può nemmeno utilizzare l'istituto della questione di fiducia.

Se tuttavia la finalità del rafforzamento del Governo viene comunque realizzata dal combinato disposto dalla progettata riforma della Costituzione e della nuova legge elettorale in vigore per la Camera dei deputati, ciò non dovrebbe avvenire con la diminuzione delle garanzie e dei controlli, quindi a scapito della democrazia.

Come osservato da numerosi commentatori del Progetto di riforma, la riduzione del controllo democratico combinata con una legge elettorale come l'attuale potrebbe avere come effetto deleterio l'instaurazione di un regime controllato in definitiva dall'oligarchia di un partito, se non dal suo eventuale capo.

Vero è che nel Progetto (art. 13) è stata introdotta la possibilità di sottoporre le leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale (art. 73, comma 2). Ma quand'anche fosse superato favorevolmente lo scrutinio di costituzionalità, una legge maggioritaria, combinata con la riduzione delle garanzie e dei controlli, potrebbe avere egualmente effetti distorsivi.

Per quanto concerne le garanzie delle opposizioni, è anche vero che il rinnovando art. 64 prevede che i Regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari e che quello della Camera dei deputati deve disciplinare lo statuto delle opposizioni. Non si vede però per quale ragione nel Progetto, a volte così articolato da configurarsi più come un "regolamento" che come una Legge fondamentale, non siano stati direttamente introdotti istituti di garanzia, anziché lasciarli alla disciplina di Regolamenti, i quali potrebbero subire i condizionamenti delle maggioranze che si formano in Parlamento (a scapito, ovviamente, delle opposizioni).

Va segnalata peraltro una anomalia di ordine tecnico.

L'art. 6 del Progetto nel modificare l'art. 64 Cost. inserisce un comma dopo il primo. In effetti i commi (che si riferiscono a due diverse situazioni, una comune alle due Camere, l'altra valida per la sola Camera dei deputati) sono due.

Conclusioni

1.- Le finalità di rinnovamento della Costituzione enumerate nell'intitolazione del Progetto non appaiono realizzate in modo soddisfacente e coerente dalle soluzioni prospettate. Essi offrono il fianco a numerose critiche e rilievi, come evidenziato da molti commentatori.

Un progetto complesso di riforma costituzionale, come quello attuale, dovrebbe presentarsi come un nuovo "Patto", che sia in sintonia con il rinnovamento della politica al passo coi tempi. Sembra invece che il Progetto rifletta piuttosto l'inaridirsi della politica di vecchio stampo partitico, non alimentata da idee nuove, rinchiusa in ristrette cerchie di fedeli al partito di riferimento, che antepongono i propri intrecci e legami con questo agli interessi dell'intera società.

Esso riflette anche la condizione del tutto singolare di un Parlamento eletto in base ad una legge dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 1 del 2014), che resta tuttavia in carica in virtù della decisione della stessa Corte Costituzionale che ha stabilito che gli effetti sulla legge elettorale valgono per il futuro e non per la legislatura in corso. Siffatta soluzione, che può spiegarsi con l'intento dell'organo di giustizia costituzionale di evitare ripercussioni immediate sull'intero sistema istituzionale, non elimina però il difetto di origine dell'attuale Parlamento, che è stato comunque eletto sulla base di una legge dichiarata incostituzionale per violazione dei principi su cui si fonda la democrazia nel nostro Paese. Con la conseguenza che per l'attuale Parlamento, ancorché resti giuridicamente "valido", non essendo previsto il potere di un giudice di scioglierlo (il potere, di carattere politico, compete al Presidente della Repubblica, a sua volta eletto dallo stesso Parlamento!), persiste quel deficit di democraticità derivante dalla illegittima legge elettorale, in base alla quale è stato eletto.

Sembra quindi paradossale che lo stesso Parlamento abbia approvato tuttavia un Progetto di legge di riforma costituzionale, così complesso e incidente sull'assetto delle istituzioni repubblicane, che, checché se ne dica, in effetti "stravolge" in un modo o nell'altro il precedente assetto costituzionale per quanto concerne i rapporti tra le istituzioni dello Stato: Parlamento, Camera dei deputati e Senato, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, CNEL, nonché il rapporto tra lo Stato e le Istituzioni territoriali (Regioni, Province e Comuni).

2.- Molti commentatori sostengono che una eventuale bocciatura del Progetto all'esito del referendum renderebbe imm modificabile per molto tempo l'attuale bicameralismo, mentre altri paentano sfaceli di vario genere per la sorte politica, economica e addirittura di sicurezza (!) per il Paese. Siffatte tesi, non sorrette da alcuna valida argomentazione giuridica e/o di buon senso, se non, a volte, da appassionate motivazioni di ordine politico, non possono assolutamente giustificarsi né sul piano storico, né su quello politico.

Dall'entrata in vigore della Costituzione il Parlamento ha approvato una ventina di leggi costituzionali, tra cui quelle di "revisione" e c.d. di "rottura".

Il fallimento di una riforma costituzionale in ragione della bocciatura di specifiche soluzioni prospettate non significa affatto che non possa successivamente (ed anche tempestivamente) provvedersi ad adottare ulteriori interventi di legislazione costituzionale, facendo tesoro dell'esperienza passata, in quanto l'esigenza di modifiche (non di una qualsiasi modifica!) della Costituzione e proprio del c.d. bicameralismo paritario è avvertita da tutte le forze politiche.

Certamente occorre che le forze politiche siano in grado di far fronte alle esigenze di una società in rapida e vorticosa trasformazione. Ma soltanto un Parlamento eletto con una legge elettorale legittima costituzionalmente sarebbe in grado, in quanto legittimato in pieno, di proporre modifiche alla Costituzione, meglio certamente di quanto non abbia potuto operare l'attuale Parlamento che, come si è visto, è composto di membri non scelti in modo pienamente democratico dagli elettori, ma in buona sostanza designati dai vertici dei partiti politici e con maggioranze fittizie nei due rami, che hanno alterato il rapporto elettori-eletti.